

Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : [politiche-previdenziali@inca.it](mailto:politiche-previdenziali@inca.it)

Roma 8.6.2010

Prot. n. 90

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Agli Uffici Zona INCA  
Al Dip. Politiche Sociali CGIL  
Al Dip. Mercato del lavoro

LORO SEDI

***Sommario: La Corte Costituzionale sancisce che per il diritto all'assegno mensile di invalidità civile l'extracomunitario non deve possedere necessariamente il permesso di soggiorno CE-SLP ma è sufficiente che abbia un regolare permesso di soggiorno.***

Care compagne e cari compagni,

come noto negli ultimi anni la Corte Costituzionale si è espressa più volte in materia di diritto alle prestazioni assistenziali per gli extracomunitari che non sono in possesso del titolo di lungo soggiornanti.

Infatti, la sentenza 306/2008 ha ritenuto illegittime le disposizioni dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui escludono dal diritto all'indennità di accompagnamento gli extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ma non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per carenza del requisito reddituale previsto a tal fine (vedi circolare Inca 169/2008).

Successivamente, la stessa Corte con sentenza 11/2009, ribadendo l'illegittimità

dell'articolo 80 citato, ha sancito nei confronti degli extracomunitari senza permesso per lungosoggiornanti a causa della carenza del requisito reddituale, il diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'articolo 12 della legge 118/71 (vedi circolare Inca 32/209).

In entrambi i casi la Corte Costituzionale limita il diritto alle prestazioni sopra citate ai soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti per ottenere il permesso CE-SLP con la sola esclusione di quello reddituale.

Con l'ultima sentenza, n. 187 del 2010, la Corte Costituzionale, in materia di assegno di invalidità civile in favore di cittadini immigrati, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, compiendo in questa occasione un'analisi approfondita della CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell'uomo) e della giurisprudenza, con riferimento all'art. 14 "Divieto di discriminazione".

Il Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto dei benefici patrimoniali (art. 1) e, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte Europea, fra questi benefici rientrano le prestazioni sociali, quindi tutte le forme di assistenza sociale.

Nella sentenza il Giudice evidenzia che la Convenzione non obbliga gli Stati a realizzare un sistema di protezione sociale, e non stabilisce parametri per le prestazioni assistenziali, ma nel momento in cui uno Stato le istituisce, queste devono essere concesse a tutti, senza discriminazione.

Un trattamento discriminatorio può sussistere solo in presenza di giustificazioni oggettive e ragionevoli ma laddove *“si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al “sostentamento” della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”*.

Poichè l'assegno di invalidità viene concesso a soggetti con una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata, che non prestino attività lavorativa e che versino in disagiate condizioni economiche, secondo l'Alta Corte è da considerare *“... una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di 'sostentamento' atto ad assicurarne la sopravvivenza; un istituto, dunque, che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che questa Corte – anche alla luce degli enunciati della Corte di Strasburgo – ha additato come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”*.

Pertanto, tutti gli stranieri riconosciuti invalidi civili parziali, **regolarmente** presenti nel nostro paese (in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale come stabilito dall'art. 41 del T.U.I.) avranno diritto all'assegno di invalidità civile se in possesso degli ulteriori requisiti previsti a tal fine.

Indicazioni operative

Abbiamo avuto numerose segnalazioni sul comportamento non corretto da parte di molte

sedi dell'INPS. Tali sedi non applicano quanto sancito dalla Corte Costituzionale e rendono difficile l'accesso alle prestazioni richiedendo ulteriori e svariati documenti aggiuntivi. Inoltre, la direzione centrale dell'Inps, più volte sollecitata affinché dia chiare indicazioni alle proprie sedi continua a non farlo, lasciando arbitrario l'agire delle proprie strutture territoriali.

Pertanto è necessario vigilare affinché l'INPS recepisca i dettami della Corte e, nei casi di diniego, è opportuno procedere con i ricorsi al Comitato Provinciale ed eventualmente con il contenzioso da attivare cautelativamente entro 6 mesi dal diniego.

Fraterni saluti

Per l'area Previdenza e Assistenza

Marilena Mellone

Per l'ufficio Immigrazione

Daniela Morlacchi